



COMUNE DI PRALORMO

ORIGINALE

AREA SERVIZI GENERALI

Determinazione n. 8 del 23.02.2018

OGGETTO: PRESTAZIONI LAVORATIVE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004, AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI VALFENERA (AT) ARCH. ROSSELLA FALLETTI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- L'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
- L'articolo 5, comma 2, e l'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
- Gli artt. 97, 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e s.m.i.;

PREMESSO che:

- L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., regolamentando la materia degli incarichi retribuiti che possono essere attribuiti a dipendenti di pubbliche amministrazioni, prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 23/10/2017 tramite cui si incaricava l'Arch. Rossella FALLETTI – dipendente presso il Comune di Valfenera (AT), quale istruttore tecnico C2 – a prestare attività lavorativa presso il Comune di Pralormo oltre il normale orario di lavoro ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004 e si precisava che era fatta salva la possibilità di confermare il conferimento dell'incarico anche per l'annualità 2018, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, qualora non fosse stata ancora superata l'esigenza temporanea di supportare l'Ufficio tecnico – settore edilizia privata;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2018, avente ad oggetto "il piano dei fabbisogni del personale – triennio 2018/2020", in cui si dava atto che:

- con nota del Sindaco prot. n. 103 del 12/01/2018 è stata chiesta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'incarico all'Amministrazione di appartenenza – Comune di Valfenera (AT), in riferimento al primo semestre dell'anno 2018;
- la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";
- le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;
- in applicazione del vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 si ritiene di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

PRECISATO che:

- con la lettera sopra richiamata il Sindaco, in riferimento al semestre gennaio – giugno 2018, ha richiesto al Comune di Valfenera (AT) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 comma 8 D.Lgs. n. 165/2001, affinché l'Arch. Rossella FALLETTI possa continuare a svolgere attività lavorativa, al di fuori dell'orario di servizio, presso il Comune di Pralormo, confermando una media di n. 4 ore settimanali e comunque mai più di n. 12 ore settimanali;
- l'Arch. Rossella FALLETTI, sentita informalmente, si è dichiarata disponibile a continuare a svolgere servizio presso il Comune di Pralormo, per collaborare all'istruttoria delle pratiche del settore dell'edilizia privata, nel rispetto dell'ordinario servizio da svolgere presso il Comune di Valfenera;
- con determinazione del Segretario Comunale n. 009/2018- RU del 22/01/2018, pervenuta al protocollo dell'ente al n. 422 del 01/02/2018, il Responsabile del servizio personale del Comune di Valfenera ha rilasciato l'autorizzazione richiesta a far data dal 17/01/2018 al 30/06/2018;
- è stata verificata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interessi tra il Comune di Pralormo ed il Comune di Valfenera, quanto alle mansioni che saranno svolte presso gli enti e nel medesimo periodo dall'Arch. Rossella FALLETTI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/02/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento è garantita dal bilancio di previsione 2018-2020 e rispetta i vincoli finanziari previsti relativamente al limite massimo della spesa del personale (art. 1 comma 557 l. n. 296/2006) e della spesa del lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 s.m.i.);

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento spetta al sottoscritto Responsabile del Servizio Personale;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 6 del 28/04/2017 tramite cui è stata conferita la Responsabilità dei servizi comunali inerenti questa Area al Segretario Comunale;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 - 4° comma del. - D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che è confermato il conferimento dell'incarico all'Arch. Rossella FALLETTI – dipendente presso il Comune di Valfenera (AT), quale istruttore tecnico C2 – a prestare attività lavorativa presso il Comune di Pralormo oltre il normale orario di lavoro ex art. 1, comma 557 L. n. 311/2004, per il periodo dal 17/01/2018 al 30/06/2018, per una media di n. 4 ore settimanali e comunque mai più di n. 12 ore settimanali;
2. DI DARE ATTO che il trattamento retributivo dovuto all'Arch. Rossella FALLETTI, quale istruttore tecnico, Cat. C, p.e. C2, è pari complessivamente all'importo presunto lordo di € 1.198,76, in base all'importo orario lordo dovuto ai sensi del CCNL Enti locali vigente, oltre oneri riflessi relativi ai contributi previdenziali (€ 275,77) ed IRAP (€ 23.46) a carico dell'Ente;
3. DI IMPEGNARE la spesa come segue:

Esercizio Finanziario		2018		Esigibilità		2018	
Missione	1	Programma	3	Titolo	1	Capitolo	10160104
Descrizione		Retribuzione personale a tempo determinato – periodo gennaio/giugno 2018					
Creditore		Arch. Rossella FALLETTI					
Causale		Corresponsione spettanze retributive					
Importo				€ 1.198,76			
Modalità finanziamento				Risorge generali			
Responsabile Procedimento				Daniela Sacco			

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
Il Responsabile del Servizio Personale
DANIELA SACCO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA art. 151 - 4° comma del. - D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L .

Pralormo, lì 23/02/2018

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI
Maurilio LANARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 a decorrere dal 10.07.2018 e risulta immediatamente eseguibile.

Pralormo, lì 10/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Daniela SACCO
